COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA

(Provincia di Perugia)

CAP 06030 TEL. 0742/93191 - FAX 0742/90137 O C.F. P. IVA 00470070541

ORIGINALE

ORDINANZA N. 8 DEL 27-03-2020

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE FINALIZZATE A FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA "COVID-19" DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE AEREE PER CHI ACCEDE A NEGOZI O SERVIZI PUBBLICI.

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE l'Organizzazione Mondiale della Sanità:

- il 30.01.2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID – 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

- l'11 marzo 2020 ha dichiarato il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato una pandemia

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti:

- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) comma 4 e il comma 5: *[...] In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]*
- il D.P.C.M. in data 25 febbraio 2020;
- il D.P.C.M. in data 1° marzo 2020 art. 1, comma 1, lett. d);
- il D.P.C.M. in data 4 marzo 2020 art. 1, comma 1, lett. d);
- il D.P.C.M. in data 8 marzo 2020 art. 1, comma 1, lett. h)
- il D.P.C.M. in data 9 marzo 2020 art. 1 comma 1;

FERME RESTANDO LE DISPOSIZIONI:

1. del **Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6,** recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»
2. del **DPCM 23 febbraio 2020,** recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",
3. del **DPCM 25 febbraio 2020,** recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",
4. del **DPCM 1° marzo 2020,** recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",
5. del **DPCM 4 marzo 2020**, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale",
6. del **DPCM 8 marzo 2020**, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",
7. del **DPCM 9 marzo 2020**, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
8. del **DPCM 11 marzo 2020** recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 N. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale, sia all'interno del territorio regionale;
Dato atto che nel D.P.C.M. 8 marzo 2020, esteso a tutto il territorio nazionale con D.P.C.M. 9 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: "di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute";
Considerato che lo stesso D.P.C.M. pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;
Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Giano dell'Umbria e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del Pagina 3 di 4 D.P.C.M. citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;
Dato atto che tali misure sono state ulteriormente potenziale, con restrizioni ancor maggiori sintetizzate nel D.P.C.M. ormai noto come *"io resto a casa"*, comunicato dal Presidente del Consiglio la sera dell'11 marzo 2020 e pubblicato nella stessa serata (che ha imposto, come noto, una generale serrata di tutti gli esercizi ed attività ad eccezione di generi alimentari e farmacie);

Preso atto dell'esigenza, sottesa alla grave crisi sanitaria e volta a favorire l'efficacia di misure di contrasto a tale emergenza, per la gestione di negozi e servizi pubblici, disponendo l'uso di adeguate misure di protezione da parte del personale e degli utenti;
Che tale misura appare, alla luce della grave emergenza, di assoluta ragionevolezza e coerente con le raccomandazioni delle istituzioni governative e sanitarie;
Richiamati il comma 4 ed il comma 5, dell'art. 50, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

dopo aver richiamato le premesse appena riportate in ordine alla motivazione del presente atto, A FAR DATA DA LUNEDI' 30 MARZO 2020:

1) che ogni negozio, farmacia, impresa, esercizio, ufficio (pubblico o privato) che eroghi servizi al pubblico o che venga in contatto con soggetti esterni possa operare solo con personale dotato di idonee protezioni per bocca e naso (appositi DPI come indicati dagli organi competenti – mascherine e guanti monouso);

2) che il contatto diretto con tali uffici o negozi è consentito solo a coloro che indossano una protezione stabile per bocca e naso;

3) che gli utenti accedano a tali attività adottando ogni opportuna cautela dotandosi di idonee protezioni per bocca e naso (appositi DPI come indicati dagli organi competenti – mascherine e guanti monouso).

L'attuazione delle misure determinate da tali disposizioni sono finalizzate al contenimento del contagio da Coronavirus Covid 19.

Si richiamano le disposizioni nazionali di cui ai D.P.C.M. del 08/03/2020 e del 11/03/2020 e le sanzioni, anche penali, previste per la violazione di ordinanze del Sindaco.

Il presente atto potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del governo nazionale o della Regione Umbria. Sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso.

Copia della presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on-line e trasmessa a mezzo PEC:

- alla Regione dell'Umbria;
- alla Prefettura UTG;
- alla Protezione Civile.

Copia della medesima è altresì inviata per competenza e osservanza alla Stazione Carabinieri di Giano dell'Umbria, al Comando Polizia Locale e a tutti i Responsabili dei Settori Comunali per i seguiti di competenza.

La presente ordinanza viene resa nota alla cittadinanza mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, nonché con l'utilizzo dei social.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Avv. Petruccioli Manuel

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 27-03-2020

Lì 27-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Avv. Petruccioli Manuel